CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

PRIMA SEZIONE PENALE

PER

PARIDE FIORAVANTI

MOTIVI DEL RICORSO

Udienza del 22 Giugno 1891

BIBLIOTECA LUCCHINI
7087
N.° d'ord. 3649

ROMA
TIPOGRAFIA COOPERATIVA OPERAIA
Via S. Ignazio, 28-29
1891.

Digitized by Google

AVANTI

la Ecc.ma Corte di Cassazione Unica

ECCELLENZE DELLA CORTE,

Paride Fioravanti ricorre alla Vostra illuminata giustizia contro la sentenza della Corte di Assise di Roma del 7 aprile 1891, con la quale egli venne condannato alla pena della reclusione per nove anni e sette mesi, siccome responsabile di appropriazione indebita e di falsità in atto pubblico, reati commessi in Roma a danno della Ditta Trezza appaltatrice della Esattoria delle Imposte.

Moltissimi e gravi assai sono i motivi, sopra i quali il suo ricorso è fondato. Dalla composizione del giurì sino alla applicazione della pena, molte e gravi illegalità si sono consumate a suo danno, e quasi si scorge uno studio mai sempre diretto a cercare la soluzione a lui più contraria, quando pure la coscienza popolare vedeva in lui piuttosto che un colpevole una vittima della propria buona fede, e quando pareva che, pur ritenuto responsabile de' fatti addebitatigli, non dovesse sovra il suo capo aggravarsi troppo la

Digitized by Google

mano della giustizia vendicatrice. Quando tutt'altro infatti fosse mancato, non doveva bastare a meritargli ogni maggiore indulgenza, in confronto degli altri accusati, la solenne dichiarazione della Parte lesa, la quale affermò di avere mercè l'opera sagace, intelligente, attivissima di Paride Fiovanti concluso degli affari per centinaia di milioni? Non doveva indurre i giudici a sentimenti di larga clemenza l'ammissione della stessa Parte lesa, la quale confessò di avere mercè l'opera di Paride Fioravanti ottenuto di quelle soddisfazioni morali, che valgono più di qualunque denaro? E per tal modo, se gli altri imputati avevan preso, Paride Fioravanti, se pure avesse preso, non aveva anche dato?

Non è il caso di entrare nel merito della causa; ma non è stato mai detto che le supreme ragioni della moralità e della equità — le quali pur sempre sono ragioni anche della giustizia — debbanò ecclissarsi dinanzi al Supremo Collegio. Chè anzi esse sono le fiaccole, che illuminando la giustizia umana ne rendono bene spesso meno fallaci i responsi e più rispondenti alla realtà delle cose.

E per Paride Fioravanti ogni voce de' fatti è stata soffocata, tutto essendo a lui favorevole; — a lui che, direttore nominale della esattoria delle imposte di Roma, era piuttosto il braccio e la mente della Ditta Trezza in Roma, — e un po'dappertutto — per affari di ben altra e più colossale importanza; — a lui tratto a rispondere di una gestione di undici anni, dei quali ben sette eran passati essendo Direttore e Gestore dell'azienda un altro individuo; — a lui sempre distratto da altre cure più gravi e gelose della Ditta — per le quali era quasi costretto a non star mai in ufficio e quindi a lasciar tutto in balia dei suoi subordinati, i quali, quando le sottrazioni furono scoperte, non videro altro scampo alla propria salvezza che di atteggiarsi a vittime sue, dopo che — inaudito e incredibile fatto, ma vero! — furon lasciati concertarsi tra loro e invitati da chi procedeva alla inchiesta a fare le loro dichiarazioni *più tardi* — quando cioè avessero concretato il piano ed avessero avuto tutto il tempo per accordarsi in ogni particolare!

È inaudito, è incredibile, ma è vero; anche dopo che s'era la-

Digitized by Google

sciato loro tutto l'agio possibile per accordarsi, quando si trattò di raccogliere in verbale le loro dichiarazioni, si pensò bene dal direttore dell'inchiesta di dar lettura all'uno delle dichiarazioni dell'altro e di interrogare il secondo in presenza del primo, in guisa che alcune risposte sono date *a coro!* (V. in processo i verbali della commissione di inchiesta e la dichiarazione orale fatta da Ermenegildo Pizzocolo innanzi al Presidente della Corte, delegato ai sensi dell'art. 294 del C. di P. P. a raccoglierla.)

E il coro fu bene armonizzato!!... Non c'era scusa per loro: eran tutti perduti; però la speranza — ultima Dea! — venne a confortarli, ed essi ad un tratto chiusero i loro cuori, spensero le proteste delle loro coscienze e offrirono la testa del loro benefattore, la testa di un padre di cinque figliuoli, dicendo a coro: battete su, essa è dura! essa vale tutte le nostre!

E il direttore della inchiesta fece il resto; sicchè, in luogo del danaro sottrattole, la Ditta Trezza si vide offerta una vittima, che forse in cuor suo non voleva, se deve argomentarsi onestamente dagli elogi, che il suo Capo venne a fare del Fioravanti in udienza e dalla lunga nota di benemerenze, che ne venne lealmente sciorinando!

Parve infatti nel dibattimento che la vittima del triste complotto fosse incoronata per mano dello stesso Capo della Ditta Trezza, per mano di colui che era stato il solo e vero danneggiato; ma ciò non valse a calmare lo zelo di alcuni, a rassicurare le trepide coscienze di altri: bisognava che i fati si compiessero feroci, inesorabili!

E la Corte di Assise poi trovò che quelli, i quali avevan preso e nulla avevan dato, fossero meritevoli della maggiore clemenza; — che all'incontro chi, se pure aveva preso, aveva anche dato, fosse degno del massimo della pena; — e che, pur trattandosi di un medesimo delitto obbiettivamente considerato, il falso avesse però due pesi diversi, fosse da considerarsi come due diverse entità e da punire con otto anni ne' rapporti di due dei concorrenti nella esecuzione e di dieci nè rapporti del terzo!

Digitized by Google

Ma la Corte trovò ben altro!.. Essa trovò che per un medesimo reato i pubblici uffiziali fossero da punire molto più mitemente che non fosse punibile chi non aveva veste di pubblico ufficiale! Applicando infatti ai pubblici ufficiali la pena, che era della reclusione da cinque a dodici anni, — ritenne come punto di partenza quella di otto anni, e applicandola a Paride Fioravanti, che i giurati dichiararono non essere pubblico ufficiale, e diventava perciò passibile della pena della reclusione estensibile da tre a dieci anni, partì dal massimo, cioè da dieci anni!

E la Corte, senza nemmeno fermarsi a vedere se di due reati veramente si dovesse parlare, ovvero di uno solo, — essèndo il falso servito di mezzo per consumare l'indebita appropriazione, — fece tutto ciò dopo di avere — contro la evidenza — dichiarata più mite in ordine al reato di falso la legislazione vigente in confronto di quella abolita, e di avere applicata la legge vigente all'altro reato di appropriazione indebita, pel quale essa stessa dichiara essere sotto ogni rispetto più mite la legge, che vigeva all'epoca del commesso reato!!...

Ma voi, o Eccellenze, riparerete le ingiustizie: vendicherete la moralità e la Legge; laonde, senz'altro, noi passiamo alla esposizione de' gravissimi motivi sopra i quali il ricorso di Paride Fioravanti è fondato, facendoli solo precedere dalla esatta riproduzione della formula di accusa e delle questioni affermate dai giurati.

Dispositivo della sentenza di accusa

La Corte, visti gli art. 264, 434, 427 Cod. Pr. Pen., pronuncia, l'accusa contro: — Fioravanti P., Scolari A., Naccari G., Ceresa I., Manfro S., Carrus R., Andreoli R., Vianello C.:

a) di avere, nella qualità di Direttore il primo e di impiegati gli altri, sia come collettori, sia come cassieri nella Esattoria di Roma appaltata alla Ditta cav. Trezza, successivamente dal 1879

Digitized by Google

al 15 marzo 1889, sottratta e distratta la somma di L. 1,287.320,31, di cui avevano per ragione del proprio ufficio la esazione e la custodia;

b) di avere, nello esercizio delle proprie funzioni e nelle predette qualità nel corso degli anni 1888 e 1889 in Roma formato delle bollette *figlie* aventi indicazioni di nomi e somme diversi da quelli indicati nelle corrispondenti madri, le quali, oltre al nome diverso portavano un carico minore delle somme delle bollette figlie, effettivamente queste riscosse dai contribuenti; come pure di avere redatto e formato un rendiconto, dal quale era stornata una bolletta di lire 22,046,27, producendo in ambedue i casi un *nocumento grave della Ditta Trezza,* come sopra menzionata assuntrice della riscossione delle Imposte nella provincia di Roma.

Reati puniti dal combinato disposto degli articoli 210, 211, 213, 341 Cod. Pen. cessato, 168, 207, 79, 63, 275 Codice Penale vigente, ecc. ecc.

Quesiti proposti ai Giurati

A

Pel reato di appropriazione indebita.

1°

L'accusato Paride Fioravanti fu Massimiliano è egli colpevole di essersi, dal 1879 a tutto il 1887 in Roma, volontariamente appropriata, invertendola in profitto proprio o di un terzo, una somma di danaro di proprietà della Ditta Trezza, che era stata a lui affidata per qualsiasi titolo, che importava l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato; — ovvero, di avere volontariamente ed *immediatamente* cooperato alla esecuzione di tal fatto?

Risposta — *A maggioranza,* **SI.**

Digitized by Google

2°

L'accusato commise il fatto essendo un impiegato della Ditta Trezza appaltatrice della Esattoria delle Imposte in Roma e la somma, che si appropriò, era a lui affidata in tale qualità e per ragione dal suo ufficio?

Risposta — *A maggioranza*, **SI.**

3°

Il valore della somma, che si appropriò l'accusato, giunge alle lire cinquecento?

Risposta — *A maggioranza*, **SI.**

4°

Il valore della somma, che l'accusato si appropriò, o il danno recato fu molto rilevante?

Risposta — *A maggioranza*, **SI.**

N. B. **— Si omettono per brevità le questioni relative alla appropriazione indebita, che sarebbe avvenuta dal 1888 al 15 Marzo 1889 e tutte le altre risolte negativamente dai giurati.**

B

Pel reato di falso.

1°

L'accusato Fioravanti Paride, fu Massimiliano è egli colpevole di avere, nel corso degli anni 1888 e 1889 in Roma, volontariamente redatto o formato dei BOLLETTARII, scrivendo o facendo scrivere una o più *bollette madri* aventi indicazioni di nomi e somme

Digitized by Google

diverse da quelle indicate nelle corrispondenti *bollette figlie*, e portanti le madri stesse una somma minore di quella effettivamente versata dal contribuente, ed eseguendo o facendo eseguire l'annotazione delle somme effettivamente pagate su i ruoli originali, dal quale insieme di fatti *poteva derivare pubblico o privato nocumento;* — ovvero, di avere volontariamente ed *immediatamente* cooperato alla esecuzione di tal fatto?

Risposta — *A maggioranza,* **SI**.

2°

L'accusato commise il fatto, in detta questione specificato, essendo collettore nella Esattoria delle Imposte di Roma appaltata alla Ditta Trezza e nell'esercizio delle sue funzioni?

Risposta — *A maggioranza,* **NO**.

N. B. — Si omettono le altre questioni, perchè non hanno alcuna importanza agli effetti del ricorso.

Digitized by Google

SENTENZA DI CONDANNA

nella causa Fioravanti ed altri

pronunciata il 7 Aprile 1891

Omissis.

Attesochè col verdetto dei signori giurati, l'accusato Paride Fioravanti, è stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita, quale autore od agente principale, di una somma di denaro di proprietà della Ditta Trezza appaltatrice dell'Esattoria delle Imposte di Roma, essendo impiegato della Ditta medesima, e con la circostanza che la somma, la quale giungeva alle lire cinquecento, era a lui affidata in ragione del suo ufficio, arrecando alla Ditta un danno molto rilevante, con circostanze attenuanti; reato commesso in Roma dall'anno 1879 al 15 marzo 1889.

Gli accusati Ceresa Ippolito, Scolari Arturo, e Naccari Giorgio, sono stati con lo stesso verdetto dichiarati colpevoli di complicità nella suddetta appropriazione indebita, complicità necessaria pel primo (Ceresa), non necessaria per gli altri due (Scolari e Naccari), appropriazione accompagnata dalle circostanze di essere tutti e tre impiegati presso la Ditta Trezza e che la somma appropriata era loro affidata per ragione del proprio ufficio, con la scienza delle aggravanti del valore, che giunse a lire cinquecento e del danno molto rilevante, e col concorso di circostanze attenuanti.

Attesochè con lo stesso verdetto il Fioravanti Paride è stato pure ritenuto colpevole di aver nel corso degli anni 1888-89 commesso una falsità in bollettari, scrivendo o facendo scrivere una o più bollette madri aventi indicazioni di nomi e somme diverse da quelle indicate nelle corrispondente bollette figlie, e portanti le madri

Digitized by Google

stesse una somma minore di quella effettivamente versata; ed eseguendo o facendo eseguire annotazione della somma realmente pagata sui ruoli originali, dal quale insieme di fatti *poteva derivarne pubblico o privato nocumento*, ovvero di avere volontariamente ed *immediatamente* cooperato alla esecuzione di tale fatto, *non essendo però l'accusato stesso Collettore della Esattoria delle Imposte di Roma appaltata alla Ditta Trezza.*

. . . .
. . . .

Gli accusati Ceresa Ippolito, Scolari Arturo, e Naccari Giorgio sono stati ritenuti colpevoli di complicità non necessaria nella suddetta falsità, con le circostanze tutte sopra accennate, meno quella riguardante la qualità della persona, poichè *sono stati dichiarati concorrenti nel fatto nella loro qualità di Collettori nella Esattoria delle Imposte in Roma appaltata dalla Ditta Trezza* e di *avere consumata la falsità nell'esercizio delle loro funzioni* con circostanze attenuanti.

Attesochè, premesse tali dichiarazioni occorre, innanzi tutto risolvere le seguenti questioni:

1. Vedere se nella indebita appropriazione concorse l'aggravante contenuta nell'alinea dell'articolo 631, vigente all'epoca del commesso reato, o quella dell'art. 419 del Codice penale ora in vigore.

2. Determinare la natura giuridica dell'atto, sul quale fu eseguita la falsità.

3. Stabilire se pei complici concorra l'aggravante di ufficiale pubblico.

Attesochè l'alinea dell'art. 631 Codice Penale Sardo, per aggravare la pena della indebita appropriazione, vuole che il fatto sia commesso dal cassiere od altro impiegato qualunque di Banca o Casa di commercio privata; e la Corte non esiti a ritenere che la Ditta Trezza, quale appaltatrice dell'Esattoria delle Imposte di Roma, non possa considerarsi nè l'una nè l'altra cosa, non compiendo essa operazioni bancarie e non potendo l'appalto di una Esattoria en-

Digitized by Google

trare in alcuna delle figure contenute nell'articolo secondo del Codice di commercio.

Concorre bensì nel fatto l'aggravante dell'art. 419 Codice Penale Italiano; poichè ci fu l'abuso della fiducia necessaria derivante dai rapporti di uffizio e l'appropriazione avvenne su cose affidate o consegnate agli accusati per tale ragione.

Attesochè del pari la Corte non esiti nel dichiarare che gli atti sui quali vennero consumate le falsità, le MATRICI *cioè dei* BOLLETTARI *stabiliti con modello uniforme dal Ministero delle Finanze, in forza della legge 20 aprile 1871 e relativo regolamento per accertare il pagamento delle imposte,* siano atti pubblici *destinati* cioè *a far pubblica fede.* (!)

Ciò evidentemente risulta dalla loro intrinseca natura (!), dall'uso cui sono destinati (!), dal fatto del loro deposito in ufficii pubblici (!) e della loro pubblicità (*sic*), dallo insieme delle disposizioni tutte contenute nella citata Legge, relativo Regolamento e capitoli normali di appalto (!!).

Attesochè, sulla terza quistione la Corte ritenga che i Collettori della Esattoria delle imposte siano pubblici ufficiali tanto di fronte al Codice Penale Sardo, quanto a quello attuale.

La loro nomina è subordinata dalla Legge all'autorizzazione del Prefetto, e resa di pubblica ragione con l'affissione nell'Albo Pretorio e nelle Collettorie della patente, che li abilita all'esercizio delle loro funzioni e essi esercitano funzioni pubbliche.

E tale opinione della Corte è anche confermata da una costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.

Pel primo titolo quindi si tratta di una appropriazione indebita semplice nei riguardi del Codice Penale Sardo, di una appropriazione aggravata per la tradita fiducia e pel valore molto rilevante, di fronte al Codice Penale Italiano.

Si tratta pel secondo titolo di una falsità in atto pubblico commessa da un privato (il Fioravanti), ed alla quale concorsero, non necessariamente però, dei pubblici ufficiali (Ceresa, Scolari, e Naccari).

Digitized by Google

. . . .
. . . .

Attesochè sorga ora la necessità di eseguire il confronto tra la Legge vigente all'epoca del commesso reato e quella attualmente in vigore, per applicare la legislazione che contiene disposizioni più favorevoli all'accusato.

Ed anche qui la Corte non ritiene potere seguire il sistema suggerito dalla Difesa di esaminare i fatti singoli e applicare a ciascuno la pena risultante più mite dal confronto delle due Leggi, e quindi determinare il cumulo delle pene per il concorso di reati e pene, secondo le norme più favorevoli agli accusati dell'uno e dell'altro Codice.

Ritiene invece la Corte che debbano esaminarsi complessivamente le disposizioni penali della doppia legislazione, onde da questa indagine possa sorgere chiaro, evidente il risultato finale, cui mira la disposizione dell'articolo secondo dell'attuale Codice, quello cioé di applicare al colpevole la pena più mite, per il principio inconcusso di diritto che non si possono applicare al delinquente contemporaneamente in differenti punti le disposizioni più miti di ciascheduna Legge confrontata con l'altra; ma che, considerato il caso separatamente secondo ciascuna Legge, si confrontino poi le due differenti soluzioni, onde preferire quella che si trova esser più favorevole al deliquente.

Attesochè per la indebita appropriazione il Codice Penale del 1859 sia più favorevole agli accusati, ritenuti autori o complici non necessari.

L'art. 631 prima parte commina la pena del carcere non minore di un mese, cioè della pena che ha un *minimum* di un mese, un *maximum* di cinque anni. Tal pena per le circostanze ammesse dai giurati dovrebbe diminuirsi di un grado per le attenuanti nei riguardi dell'autore e del complice necessario, di due a quattro gradi pe' complici non necessarii, comprese le circostanze attenuanti.

Nel Codice Penale invece del 1889, la pena di tale reato è quella della reclusione da tre giorni a due anni, oltre una multa

Digitized by Google

superiore a lire cento, non tenuto conto però dell'aggravante della tradita fiducia; ma, questa calcolando (come dovrebbe farsi nel caso), la pena sarebbe da uno a cinque anni di reclusione, con la diminuzione di un solo sesto per le ammesse attenuanti riguardo all'autore e complice necessario, - pena che pei complici non necessari dovrebbe diminuirsi di un sesto per le attenuanti, riducendosi quindi alla metà, per il concorso da loro prestato.

Qualità, quantità, latitudine di pena, tutto dimostra la mitezza maggiore della vecchia legislazione.

Non così del Codice del 1859 per il falso; la pena di tale reato in atto pubblico commesso da privato è per l'autore quella della reclusione non minore di cinque anni, che può estendersi ai lavori forzati, (1) secondo le circostanze, con la diminuzione di un solo grado per le attenuanti.

Sempre secondo il suddetto Codice, il falso in atto pubblico, commesso da pubblico ufficiale è punito coi lavori forzati a tempo, ma i complici non necessarii avrebbero diritto alla diminuzione da uno a tre gradi, oltre un grado per le attenuanti.

Il Codice Penale del 1889 invece commiua la pena della reclusione da cinque a dodici anni per il falso in atto pubblico commesso da pubblico uffiziale; pena che deve diminuirsi della metà pel concorso non necessario, e ridurre quindi di un sesto per le ammesse attenuanti; stabilisce la pena da tre a dieci anni di reclusione per l'autore di tale falsità, che non riveste il carattere di pubblico ufficiale, sulla quale per l'autore dovrebbe nel caso eseguirsi la diminuzione di un sesto per le circostanze attenuanti.

Le conseguenze penali pertanto della legislazione ora vigente sono più favorevoli agli accusati.

Attesochè istituito da ultimo un confronto sulle norme di concorso di reati e pene di fronte alle due legislazioni, nel caso con-

---

(1) Ma sino ad *anni 10,* che corrispondono a 10 anni di reclusione secondo l'art. 22 pel decreto 1 Decembre 1889.

Digitized by Google

creto, la Corte ritenga più favorevoli agli accusati le disposizioni del Codice Penale ora vigente e queste intenda di applicare.

Attesochè pel Fioravanti Paride pel titolo di reato di falso, tenute presenti le circostanze tutte del fatto, creda dover partire dal massimo di dieci anni di reclusione diminuito di un sesto per le attenuanti; e pel reato di appropriazione indebita stabilisca il punto di partenza da tre anni di reclusione con la diminuzione di un sesto per le attenuanti; quindi la pena del reato di falso pena più grave, aumentasi della metà della pena inflitta per la indebita appropriazione.

Pe' concorrenti poi in tali reati, Ceresa Ippollito, Scolari Arturo e Naccari Giorgio, la Corte segue le stesse norme sopra indicate, partendo però per il falso da otto anni di reclusione ed applicando pel complice necessario nella indebita appropriazione la pena stessa dell'autore del reato; eseguendo invece la diminuizione della metà pei complici non necessari, e pei medesimi cumulando detta pena con quella di falso diminuita ai sensi di legge, dopo avere eseguita un'altra riduzione alla metà della pena per la indebita appropriazione, secondo le norme dell'art. 68, tenuto calcolo per tutti delle ammesse circostanze attenuanti.

. . . .
. . . .

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

In applicazione degli art. 2, 31, 40, 59, 63, 64, 66, 68, 275, 278, 417, 419 Codice Penale Italiano 568, 569, e 570 Codice di Procedura Penale

CONDANNA

Fioravanti Paride, alla pena di nove anni e sette mesi di reclusione.

Ceresa Ippollito a 4 anni e sette mesi di reclusione.

Digitized by Google

Scolari Arturo e Naccari Giorgio, alla pena ciascuno di tre anni undici mesi e 15 giorni di reclusione.

Dichiara incorso il Fioravanti nella interdizione perpetua dei pubblici uffici ed in stato di interdetto legale durante la pena, e gli altri tre Ceresa, Scolari e Naccari incorsi nella interdizione dei pubblici uffici per una durata pari a quelle della reclusione.

Dichiara doversi computare per tutti la carcerazione preventiva e li condanna solidalmente alle spese del giudizio, ed ai danni a favore del Comm. Cesare Trezza parte civile in giudizio, da liquidarsi nei modi di legge.

Roma, 7 aprile 1891.

GUI
BRUSCHI
LUPARIA

Digitized by Google

MOTIVI DEL RICORSO

Sulla composizione del Giurì.

Motivo unico.

Per l'articolo 37 n. 5 della legge 8 giugno 1874, non possono comprendersi ne' trenta giurati della causa coloro, che sono *Procuratori* o *Difensori nella causa stessa.* Or la Corte escluse dal numero dei trenta il giurato Felice Giammarioli per la ragione da lui asserta di essere stato *Difensore* nella causa in esame.

A prescindere che tale deduzione non trovasi giustificata negli atti, deve rilevarsi che la Legge vuole per la esclusione che il giurato *sia attualmente* Difensore, non già che tale *sia stato* in un momento qualsiasi precedente al giudizio. L'essere stato tale potrà rientrare ne' casi di libera ricusa, ma certamente non rientra nella ipotesi del n. 5 dell'art. 37.

La esclusione adunque del giurato Giammarioli e la sua surrogazione con un supplente fu evidentemente fatta in contraddizione del disposto dell'art. 36 1ª parte e 37 della citata legge.

Nè tale nullità ha potuto essere coperta dal silenzio delle parti; perchè l'art. 43 esclude dai casi di sanatoria la violazione delle forme stabilite nella 1ª parte dell'art. 36, in cui è disposto che non si dà luogo alla surrogazione di giurati supplenti, se non nel difetto legale de' giurati ordinarii presenti; sicchè è manifesto che la illegalità della surrogazione eseguita non è sanata col difetto di opposizione delle parti, trattandosi della costituzione organica del giudice di fatto.

Violazione degli art. 36 e 37 della legge 8 giugno 1874.

Digitized by Google

Sul Dibattimento.

Motivo I.

Il dibattimento è nullo per essersi sentito Ermenegildo Pizzocolo con la veste di *querelante* e perciò senza sottoporlo alla prestazione del giuramento; imperocchè egli non era *offeso* nè *danneggiato* dai reati, de' quali era accusa, e tutt'al più lo si poteva considerare come *denunciante non avente interesse in causa.*

Nè, ad escludere tale nullità, varrebbe opporre l'acquiescenza o il consenso della parti; imperocchè, com'ebbe ad insegnare il Nicoini, la definizione della qualità giuridica delle parti nel giudizio penale deriva dalla Legge e non dal beneplacito delle parti; onde spetta al Magistrato di assegnare a ciascuno la funzione sua propria, altrimenti verrebbero sconvolte le norme regolatrici del giudizio e le garentie poste pel raccoglimento delle pruove, – materia questa di vero diritto pubblico e quindi sottratta allo arbitrio delle parti.

Violazione e falsa applicazione pertanto degli art. 104 e 297 C. P. P.

Motivo II.

Ma ancor quando, per sola ipotesi, volesse ritenersi contro la Legge che Pizzocolo fosse un vero e proprio *querelante,* nello esaminarlo s'incorse ad ogni modo in una evidente nullità, dandoglisi lettura di tutti i suoi deposti scritti e invitandolo puramente e semplicemente a confermarli.

Il principio della oralità del dibattimento non si applica solo ai testimoni; ma è regola che domina sovrana pel raccoglimento di tutte le pruove, tranne i casi espressamente eccettuati dalla Legge e a questa regola non devono nè possono sottrarsi i querelanti, che compaiono in giudizio; perchè il pubblico dibattimento non deve essere una semplice e nuda ratifica della istruzione preparatoria.

Violazione dell'art. 311 C. P. P.

Digitized by Google

Motivo III.

L'ordinanza della Corte, con la quale si dispose doversi riesaminare il testimone infermo Aristide Rama, violava apertamente la legge. Imperocchè, essendo stato egli esaminato in una forma illegale vietata dall'art. 311 C. P. P. facendoglisi leggere e confermare le dichiarazioni scritte, l'unica via per ovviare la nullità del dibattimento era quella di escludere dal giudizio la sua deposizione.

L'espediente escogitato di sottoporlo a novello esame non poteva distruggere gli effetti della nullità già consumata in dispregio della oralità del dibattimento, coll'essersi richiamata al testimone la dichiarazione scritta, prima che avesse deposto. Il procedimento illegale compiuto non poteva cancellarsi ne' riguardi del testimone, il quale, per quanto ripetesse oralmente la sua dichiarazione, lo faceva sempre *sotto l'influenza della lettura del deposto istruttorio fattagli poche ore prima*, mentre è ciò appunto che la legge vieta; epperò l'unica via per eliminare gli effetti della già compiuta violazione della legge, era la esclusione di quel testimone dal giudizio.

Violazione degli art. 311 e 640 C. P. P.

Motivo IV.

Illegale fu del pari l'ordinanza con la quale la Corte si rifiutò di proporre ai giurati la questione sul falso innominato; imperocchè sta bene che spetti alla Corte e non al giurì il definire la natura giuridica dell'atto incriminato di falso, ma è ai giurati che devono proporsi gli elementi di fatto costitutivi dell'atto stesso. Che se l'accusa è di falso in atto pubblico, conviene espressamente domandare in punto di fatto ai giurati *specialmente* la circostanza sostanziale del se l'atto sia stato formato da un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. Ed ove si presenti in via subordinata la ipotesi del falso innominato, conviene prospettare ai giurati gli elementi di fatto relativi a tale ipotesi.

Col sistema adottato dalla Corte di vietare la proposta della

Digitized by Google

ipotesi subordinata di falso innominato s'incorre nel grave sconcio che o nelle questioni mancano gli elementi di fatto, dai quali la Corte deve trarre la definizione giuridica del reato, o, peggio ancora, è la Corte che li supplisce da sè, usurpando le attribuzioni dei giurati con evidente eccesso di potere.

Vi fu dunque violazione del diritto di difesa e violazione degli art. 495 e 640 C. P. P.

Ecco l'ordinanza della Corte:

La Corte,

Attesochè il determinare l'indole e il carattere di un documento, se cioè esso sia pubblico o privato, faccia o no fede per legge, è una indagine di puro diritto, la quale sfugge assolutamente alla competenza dei Giurati, che sono dalla Legge chiamati soltanto a stabilire i fatti e se questi furono commessi volontariamente: la denominazione giuridica del fatto spetta al magistrato. In questo campo si è cercato di restringere per quanto era possibile il compito dei Giurati; tanto ciò è vero che con la Legge 8 Giugno 1874 una prima modificazione fu portata all'art. 495 della Pr. Pen., sostituendosi alla vecchia formula, che conteneva la denominazione giuridica del fatto, altra che questa assolutamente eliminava. E con le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice Penale tale modificazione fu anche estesa all'art. 442, che riguarda l'atto di accusa.

Attesochè le questioni come furono proposte dal Presidente *contengono gli estremi tutti di fatto*, i quali valgono ad apprezzare il valore de' documenti ne' quali, secondo l'accusa, il Fiorovanti avrebbe commesso il falso; e il determinare se la *carta*, che si ritiene falsificata, sia diretta a stabilire una pruova *documentale* ovvero *indeterminata* di certificato del genere di quelli previsti dall'art. 363 C. P. Sardo è questione sulla quale non debbono i giurati essere interpellati; per questi motivi, ecc.

Digitized by Google

Sulla formulazione delle questioni.

Motivo I.

La questione proposta pel reato di falso è erronea ed illegale; perchè, mentre l'accusa era circoscritta alla formazione di bollette *figlie* diverse per nomi e somme da quelle indicate nelle corrispondenti *madri*, col quesito ai giurati si capovolge la posizione e si prospetta la ipotesi della formazione o redazione di bollette *madri* false, sostituendo così un fatto completamente diverso da quello attribuito con la formula dell'accusa (1).

Violazione degli art. 494 e 495 C. P. P.

Motivo II.

La questione stessa è viziata da altra nullità ancor più grave; imperocchè, mentre l'accusa era circoscritta alla ipotesi della materiale formazione o redazione dell'atto, con la questione in esame si propone in aggiunta un'altra ipotesi sostanzialmente diversa e nuova, quella cioè di aver fatto scrivere da altri l'atto falso.

La illegalità è tanto più grave in quanto che l'art. 63 del Codice vigente prevede il caso di chi eccita o rafforza la risoluzione dell'esecutore materiale; e nel primo caso ne attenua la pena, se l'esecutore ha agito anche per motivi proprii, e nel secondo stabilisce trattarsi di complicità.

Laonde non solo si è esorbitato dai confini dell'accusa, ma si è prospettata una ipotesi di fatto, che mena a conseguenze giuridiche diverse, con evidente vizio di complessità.

La illegalità della questione è tanto più manifesta in quanto dallo stesso verdetto, conformemente al fatto ritenuto nella sentenza di

(1) Vedi a pag. 6 il dispositivo della sentenza di accusa.

Digitized by Google

accusa, risulta che gli esecutori materiali agirono anche per fini propri; quindi la questione stessa risulta viziosa per complessità non meno che per incompletezza. Dal che deriva che la pena applicata non ha la sua piena giustificazione nel verdetto.

Violazione pertanto degli art. 63, 275 e 278 Cod. Pen., 495 C. P. P.

Nella sentenza della sezione di accusa si parla sempre di *cooperatori:* si dice che « dalle confessioni degl'imputati emerge evidente il concetto di una *associazione*, che a fine di lucro illecito si era costituito nell'ufficio dell'Esattoria di Roma, provvedendo di comune accordo ai mezzi necessarii per consumare le frodi ed occultarle ricorrendo al falso per il lungo giro di dieci anni ». E si soggiunge: « Posto l'accordo comune, poco importa se materialmente uno od altro abbia messo in opera i mezzi per consumare il reato. *La responsabilità li tange tutti egualmente, come immediati cooperatori*, sia nel prepararlo che nell'eseguirlo. Si conchiude con queste testuali parole: « Era una associazione premeditata allo scopo di turpe lucro; tutti vi concorsero e tutti debbono rispondere delle conseguenze del proprio fatto e tutti tacquero, perchè a tutti interessava di tacere. »

Nell'atto di accusa si rafferma il medesimo concetto. Ivi è detto: « — Egli (Fioravanti) . . . . organizzò un sistema di sottrazioni successive, alle quali non corre dubbio che partecipassero anche gli altri impiegati. . . . . . che per fermo non si sarebbero prestati a delinquere per mera compiacenza verso il Direttore Generale. » E più giù si leggono le seguenti parole: « Non è improbabile che egli — Fioravanti — abbia ignorato sino a qual punto *i suoi correi avessero sfruttato per conto proprio* il sistema da lui inventato. Ciò può ritenersi a base della dichiarazione del teste Quaglia ».

Digitized by Google

Motivo III.

La questione stessa è anche nulla, perchè non contiene tutti gli estremi di fatto costitutivi dell'atto pubblico.

Spetta ai giurati l'affermare se l'atto incriminato di falso parta da un pubblico ufficiale, che lo abbia redatto nell'esercizio delle sue funzioni. Il compito della Corte di Assise non può estendersi sino all'affermazione di questi elementi; a lei compete la definizione giuridica del fatto, ma i fattori di questa definizione debbono essere affermati dal giudice di fatto, al quale pertanto spetta il dichiarare da chi e come fu formato l'atto. Così solo possono distinguersi le due attribuzioni e si può impedire che l'una usurpi il campo dell'altra.

Or dal verdetto — questione 2ª in ordine al falso — risulta che il Fioravanti non era ufficiale pubblico. Se dunque l'atto da lui formato era falso, si rientra nell'ipotesi del falso in scrittura privata — art. 1316 Codice Civile. — Che se vuol ritenersi la ipotesi dell'atto formato da altri, conveniva assodare che quest'altro fosse un ufficiale pubblico; e questo il verdetto non dice.

Dunque da una parte vi è la recisa negazione della qualità di ufficiale pubblico nel Fioravanti, e dall'altra manca assolutamente l'affermazione che l'atto fosse stato formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Oltre a ciò, manca nella questione la designazione della natura specifica dei bollettari; imperocchè, se può disputarsi intorno alla natura dei bollettari dell'Esattoria delle Imposte, conviene sempre che il giudice di fatto *affermi innanzi tutto che si tratta di tali bollettari* Or ciò la questione non dice; ma lo dice la sentenza della Corte d'Assise, aggiungendo così al verdetto una circostanza sostanziale per la definizione del reato e per l'applicazione della pena. E ciò costituisce un evidente eccesso di potere.

Violazione pertanto degli art. 275 e 278 Cod. Pen., 495 e 640 Cod. Pr. Pen.

Digitized by Google

La nullità della questione è di una evidenza indiscutibile, se si rifletta che nella medesima si parla di falsità consumate puramente e semplicemente sopra *bollettarii*. Infatti, se, per ipotesi che assolutamente s'impugna, *i bollettarii delle Esattorie delle Imposte* — che pur sono sforniti di qualsiasi autenticità — potessero considerarsi come atti pubblici, è evidente che *non ogni specie di bollettarii* costituisce un atto pubblico e sarebbe risibile tesi quella di chi sostenesse il contrario; di bollettarii, per esempio, si fa uso in ogni bene ordinata azienda di private riscossioni. Or di quali bollettarii si parla nella questione in esame? Non certamente de' bollettarii della Esattoria; perchè non solo ciò non è specificatamente affermato, ma, argomentando dalla questione successiva - sebbene negativamente risolta, anzi appunto perchè negativamente risolta - si ribadisce il concetto che non si tratti dei bollettari prescritti ed in uso per le Esattorie delle Imposte e tanto meno si tratti dei bollettarii della Esattoria di Roma appaltata alla ditta Trezza.

E che cosa, per effetto di tale lacuna nella questione, è avvenuta?

La Corte di Assise, con inqualificabile eccesso di potere, si è sostituita al giudice del fatto ed ha giudicato trattarsi di atto pubblico scrivendo due periodi, che non sono le sole gemme onde si adorna la sentenza, per dichiarare che *i bollettarii, dei quali si parla nella questione sono quelli prescritti dalla legge 20 aprile 1871 per le Esattorie, dal relativo Regolamento e dai non meno relativi Capitolati normali di appalto!* La Corte ha inoltre sentito il bisogno di dichiarare che specificatamente *si tratta de' bollettarii della Esattoria delle Imposte di Roma appaltata alla ditta Trezza.*

Ma essa, non accorgendosi che tutto ciò non è punto detto nella questione sottoposta ai giurati e da loro risolta affermativamente, è caduta in un eccesso di potere non tollerabile, aggiungendo al fatto ritenuto dai giurati alcuni essenziali estremi dai medesimi non affermati: perchè, in fondo, tutto quanto i giurati affermarono si riassume in questa formula: *Fioravanti in Roma ha formato, senza la qualità di ufficiale pubblico, dei bollettari, scrivendo o*

Digitized by Google

facendo scrivere bollette madri non corrispondenti alle figlie, e da quei bollettarii poteva derivare o derivò pubblico o privato nocumento. Dal che sorge un altro difetto gravissimo della questione. Infatti la sentenza della Sezione di accusa imputava al Fioravanti un fatto preciso e determinato, dal quale *era derivato grave nocumento* non già ad un Ente o individuo qualunque, ma *alla ditta Trezza assuntrice della riscossione delle imposte nella provincia di Roma;* laddove nella questione proposta ai giurati, mentre non si dice se le falsità furono operate sui bollettari prescritti dalla legge per la esazione delle imposte, ovvero sopra bollettarii particolari della Ditta, non si indica neppure l'Ente o la persona alla quale derivò o poteva derivare danno dalle falsità stesse. Dunque non si sa quali bollettarii furono falsificati; non si sa a chi nocque o poteva nuocere la falsità! Il che vuol dire che i Giurati hanno affermato poco o nulla e che la Corte si è creduta in diritto di integrare il verdetto, affermando essa gli altri estremi di fatto necessari a dare la ipotesi completa del reato in tutti i fattori materiali onde componesi.

Motivo IV.

La questione proposta in ordine alla indebita appropriazione è illegale ed erronea:

(*a* per avere ampliata la ipotesi dell'accusa, la quale era circoscritta alla sottrazione e distrazione della somma affidata e la questione aggiunge l'altra ipotesi di avere cooperato alla esecuzione del fatto;

b) per avere sostituito alla formola legale, *cooperatore immediato,* un'altra più incerta e confusa, che non rende l'identico concetto (« volontariamente ed *immediatamente* »).

Violazione dell'art. 63 Cod. Pen. e 495 C. P. P.

Digitized by Google

Sulla definizione del reato di falso.

MOTIVO UNICO.

Ritenuto fermo il verdetto così come venne formulato e pronunziato, è evidente che non potendo, senza evidente eccesso di potere, la Corte di Assise aggiungere alcun elemento di fatto a quelli affermati dai Giurati, e specialmente non potendo essa soggiungere ed affermare che i bollettari falsificati *sono quelli prescritti con la Legge del 20 aprile 1871, per le Esattorie delle imposte,* la definizione di atto pubblico è assurda. Già tale sarebbe anche se la questione proposta ai giurati fosse sotto ogni rispetto completa; avvegnachè l'atto pubblico contemplato e puuito con tanto rigore dalla legge è troppo grave cosa, perchè lo si possa riscontrare in un semplice documento contabile di mera amministrazione interna sfornito di qualsiasi autenticità e redatto senza formalità alcuna. (1) Ma, ridotta la ipotesi di fatto a quella risultante dal verdetto, è chiaro che non altra definizione al fatto medesimo può darsi, che quella di falsità in privata scrittura ai sensi dell'articolo 280 C. P.

Violazione pertanto dell'art. 280 e falsa applicazione degli articoli 275 e 278 del Codice Penale, 640 C. P. P.

(1) Bisogna sapere che la legge del 20 aprile 1871 nel fissare le norme per la concessione delle Esattorie e nel precisare i diritti e i doveri degli Esattori, in via puramente regolamentare, prescrive niente altro che un modulo uniforme pe' bollettarii, i quali poi sono stampati a cura e spese dei singoli Esattori, senza bisogno di alcuna autorizzazione o vidimazione delle autorità e senza che sieno necessarie o richieste formalità di alcuna specie. E un pezzo di carta simile sarà un atto pubblico? In verità, la stessa Corte nella ordinanza relativa al modo di formulare la questione sul falso parla addirittura di *carta!*

Digitized by Google

Sull'applicazione della pena.

Motivo I.

Subordinatamente, errava in diritto la Corte quando ricorreva all'art. 343 dell'abolito Codice e conseguentemente errava nel dichiarare che, fatto il raffronto tra i Codice abolito e il nuovo, questo forse dell'altro più mite.

Per l'abolito Codice Penale — art. 343 — l'atto pubblico era quello che, definito dall'art. 1315 del Codice Civile, faceva fede sino ad iscrizione in falso, e si distingueva dall'atto amministrativo, di cui trattava l'art. 363.

Anche il Codice vigente pone nettamente questa distinzione negli art. 275 e 278.

Or, essendo il fatto avvenuto sotto lo imperio del vecchio Codice, non è punto vero ciò che la Corte assume, che cioè il Codice vigente sia più mite del precedente; perchè, mentre l'art. 363 applicava al *non* ufficiale pubblico la pena del carcere non minore di sei mesi ed estensibile a cinque anni, il Codice vigente, art. 278, applica la pena della reclusione da tre a dieci anni.

E qui si rilevi che la Corte di Assise ha giudicato trattarsi nella specie della prima delle due ipotesi contemplate nell'art. 278, cioè che *non* si tratta di atto pubblico *faciente fede sino alla iscrizione in falso.* Essa dunque si contraddice quando istituisce il raffronto con l'art. 343 dell'abolito Codice; laddove in questo articolo si contempla appunto il caso dell'atto pubblico faciente fede sino alla iscrizione in falso, cioè quello della seconda ipotesi del citato art. 278, *esclusa dalla Corte.* Il raffronto andava invece instituito con l'art. 363 e la conseguenza del raffronto stesso sarebbe stata che la legislazione più mite è la precedente.

Violazione degli art. 2, 275 e 278 Codice Penale Italiano, 343, 363 Codice Penale Sardo, 323 n. 3 Cod. Pr. Pen.

Digitized by Google

Motivo II.

Indipendentemente dagli errori di diritto denunziati col 1° motivo, si deduce che per decidere quale delle due legislazioni è più mite, convien guardare al limite del *massimo*, a quello del *minimo*, alle latidudini concesse al giudice ed alla *pene accessorie*. Or tenuto conto dell'affermazione simultanea del falso e della indebita appropriazione, il Codice vigente riesce evidentemente più grave dello abolito, tanto se si guarda al limite del massimo, quanto del minimo, come anche per la latitudine della pena per le ammesse attenuanti e per la aggiunzione della multa ecc.

Violazione dell'art. 2 del Codice vigente.

Motivo III.

Per quel che riguarda la pena applicata pel reato di falso, dovendo essa diminuirsi di un grado per le ammesse attenuanti per virtù dell'abolito Codice, la Corte doveva applicare l'art. 25 del Decreto 1 ottobre 1889 contenente le Disposizioni transitorie e di coordinamento e quindi diminuire la pena di un terzo alla metà.

Lo stesso sistema doveva seguirsi per la pena applicata alla indebita appropriazione.

Violazione dell'art. 25 citato Decreto.

Ecco il testo dell'art. 25 disopra ricordato: —

« Quando nelle Leggi, ne' Decreti e ne' Regomenti si stabilisce che
« la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, si deve ri-
« tenere corrispondente ad un grado, l'aumento o la diminuzione della
« pena daun terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento
« o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di
« pena aumentata o diminuita per il grado precedente. »

Digitized by Google

Motivo IV.

Illegalmente la Corte ha applicato due pene pel falso scritturale e per la indebita appropriazione; imperciocchè, secondo l'accusa, il falso si sarebbe commesso per nascondere l'indebita appropriazione; e quindi, per la unicità del proposito criminoso, non si doveva applicare la teorica del concorso di più delitti, ma l'altra, della prevalenza cioè del reato più grave.

Violazione dell'articolo 68 Codice Penale.

Nella sentenza della sezione di accusa è detto: — « Le sottrazioni commesse si possono dividere in due categorie. La prima si compone di 17 *sottrazioni* fatte *mediante falsificazione* delle matrici dei bollettarii. La seconda si riferisce alle *sottrazioni* commesse *mediante* occultazione degl'introiti ne' rispettivi rendiconti. . . . Ed ecco il *mezzo* adoperato per riuscire. »

Motivo V.

Consentito solo per ipotesi, che si respinge, che si potesse parlare di concorso di delitti, la Corte ha evidentemente violato gli art. 2 e 69 del codice vigente.

Per l'art. 2, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sieno diverse, si applica quella, le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato. Ora la Corte riconosce e dichiara che la indebita appropriazione commessa dal ricorrente non era qualificata secondo il codice del 1859, sotto il cui imperio si sarebbe compiuto e quindi che l'abolito Codice era più mite; ma decide di dover applicare la legge più severa, perchè pel reato maggiore, che è quello di falso, ritiene più mite il nuovo Codice.

Così giudicando, la Corte ha violato l'articolo 2, il quale vuole che per ogni singolo reato si faccia il confronto tra le due legislazioni. Se per una di esse il fatto non costituisce reato, o è pre-

Digitized by Google

scritta l'azione, o se non può procedersi d'ufficio, o il fatto stesso è punito più mitemente, si deve sempre applicare la legge più benigna, qualunque fosse la pena dovuta per l'altro reato. La teorica che non si possano applicare le due legislazioni simultaneamente, va intesa nè rapporti di unico fatto e di unico reato, non già per reati diversi, che costituiscono diverse entità giuridiche.

La Corte adunque, partendo da una falsa teorica di diritto, è pervenuta a conseguenze erronee ed illegali.

Infatti essa ha aumentato la pena dovuta pel falso della metà di quella dovuta per una appropriazione indebita qualificata ai sensi dell'art. 419 Codice vigente; ossia, ha applicata una qualifica non riconosciuta, secondo che essa stessa dichiara, dalla Legge sotto il cui imperio il reato si è commesso. La Corte invece non poteva fare che una di queste due cose: — o aumentare la pena del falso della metà di quella inflitta dal nuovo Codice per l'appropriazione indebita semplice (un anno di reclusione), dedotto il sesto per le attenuanti; — ovvero, — determinata nella misura opportuna la pena del carcere, che infliggeva l'abolito Codice, la quale corrisponde alla detenzione del nuovo — art. 22 n. 6, — doveva operare l'aumento con le norme dell'art. 69 n. 2, giusta l'or citato art. 22 del Decreto 1 Decembre 1889 n. 6509.

Violazione degli art. 2, 68, 69 n. 2, 417 Codice vigente, 631 Codice del 1859, 22 del Decreto 1. decembre 1889, 323 n. 3 C. P. P.

MOTIVO VI.

La Corte, nel determinare la pena dei concorrenti rivestiti di pubbliche funzioni nel reato di falso, fissa come punto di partenza obbiettivo il limite di otto anni di reclusione, e intanto per Fioravanti, nel quale il verdetto escluse la qualità di pubblico ufficiale, parte dal limite massimo di 10 anni di reclusione. Con tal metodo la Corte viola apertamente la legge, perchè viene ad applicare al privato una pena superiore a quella, che ha impersonalmente determinato come punto di partenza pel falso commesso dall'ufficiale

Digitized by Google

pubblico; e così non solo distrugge il limite degli otto anni stabilito pel reato in sè, ma tratta il privato più aspramente dell'ufficiale pubblico.

Violazione degli art. 63, 64, 275, 278 Codice Penale, 323 n. 3 Cod. Proc. Penale.

Nella sentenza si legge: « Pe' concorrenti poi in tali reati, Ceresa, Scolari e Naccari, la Corte segue *le stesse norme sopraindicate partendo però per il falso da otto anni di reclusione* . . . . . . ».

Roma, 18 giugno 1891.

TOMMASO VILLA.
FILIPPO LOPEZ.
G. C. DE BENEDETTI.
PASQUALE GRIPPO.

Digitized by Google